

FAQ 02

D: *"nello schema di contratto pag. 3 si evince che "L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito, esclusivamente presso gli uffici dell'Area III del Comune di Capaccio Pæstum, con propria strumentazione, con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente"*

Si chiede se tale paragrafo è frutto di refuso in quanto il servizio di verifica ai fini della validazione è un servizio di natura intellettuale che non necessita la presenza presso la sede del committente."

R: Non è un refuso. L'attività di verifica è qualificata come supporto al Rup. Al riguardo si rimanda a quanto stabilito dal Decreto ministeriale 17 giugno 2016 *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"* segnatamente la TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA" dove sono riportate: QbII.27 Supporto RUP: verifica della prog. def., e QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva.

Le attività di verifica devono essere svolte in contraddittorio con il progettista (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 50/2016); pertanto si ribadisce che è stabilita senza alcuna deroga la presenza del verificatore presso la sede del committente nelle forme e modalità indicate dallo schema di contratto. Tuttavia si chiarisce che attività preparatorie o successive alla verifica in contraddittorio con il progettista potranno essere svolte altrove.

FAQ 03

D: *"nello schema di contratto pag. 5 si richiede "Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di riunioni non superiori a cinque (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016)."*

Si chiede se anche tale paragrafo si tratta di refuso in quanto l'oggetto della gara è l'attività di verifica ai fini della validazione del progetto definitivo ed esecutivo e non prevede l'attività di assistenza al RUP."

R: Non è un refuso. L'attività di verifica è noto, è attività di assistenza al Rup (si legga al riguardo la parte pertinente della FAQ 02). Tuttavia si può affermare che allo stato non risulta necessario attivare la parte dei servizi indicati a meno della prevista presenza del verificatore presso la sede del committente, così come indicato, per partecipare a eventuali riunioni collegiali indette dal committente.
